

**ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE
CONFAPI – O.P.P.C. DELLA PROVINCIA DI LECCO**

L'anno 2012 il giorno 15 del mese di Ottobre presso la sede di Api Lecco, in Lecco, via della Pergola, 73, sono convenuti

Api Lecco, rappresentata dal Direttore Mauro Gattinoni

e

CGIL Lecco, rappresentata dal Segretario Generale Wolfgang Pirelli;

CISL Lecco, rappresentata dal Segretario Generale Valerio Colleoni;

UIL Lecco, rappresentata dal Segretario Generale Giuseppe Pellegrino

d'ora in poi "le Parti"

PREMESSO

- che in attuazione dell'Accordo Interconfederale del 20.09.2011 recante "Rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza in ambito lavorativo e per la pariteticità - in applicazione al D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e smi" sono stati istituiti gli Organismi paritetici di livello nazionale (O.P.N.C.), regionale (O.P.R.C.) e/o di bacino (O.P.P.C.) operanti rispettivamente presso E.N.F.E.A. e presso le Articolazioni Regionali di ENFEA, composti da 2 rappresentanti per ognuna delle organizzazioni sindacali e un'equivalente numero complessivo di rappresentanti designati dalla parte datoriale.

CONSIDERATO

- Che tali organismi provinciali e/o di bacino svolgono l'attività nell'ambito del coordinamento dell'O.P.R.C..
- Che gli organismi paritetici (O.P.N.C.; O.P.R.C.; O.P.P.C.) hanno una durata di tre anni e che i componenti designati dalle Parti sono rinnovabili e possono essere sostituiti in qualsiasi momento ed ogni incarico è da intendersi a tutti gli effetti a titolo gratuito.



TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Istituzione dell'O.P.P.C.

1. Le sottoscritte Organizzazioni costituiscono l'Organismo Paritetico Provinciale della provincia di Lecco, di seguito "O.P.P.C." con sede in Lecco, Via della Pergola, 73, presso la struttura di Api Lecco.

Art. 2 – Funzioni e Compiti dell'O.P.P.C.

1. L'O.P.P.C. svolge i seguenti compiti:

- a) promuovere l'informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
- b) proporre all'O.P.R.C. i fabbisogni specifici del territorio, connessi all'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e smi;
- c) ricevere i verbali con l'indicazione del R.L.S. eletto e trasmettere al O.P.R.C. l'elenco dei nominativi degli eletti stessi e delle relative aziende di appartenenza;
- d) ricevere le designazioni degli R.L.S.T. da parte delle Organizzazioni Sindacali proponenti;
- e) sono prima istanza obbligatoria di riferimento in merito alle controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, di cui all'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi; in tal caso la parte ricorrente deve inviare all'O.P.P.C. il ricorso scritto con raccomandata a.r. e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

2. L'O.P.P.C. è inoltre tenuto a :

- a) esaurire l'esame del ricorso entro i 30 giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall'organismo;
- b) assumere le proprie decisioni in merito ai ricorsi all'unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le organizzazioni stipulanti – API LECCO e CGIL-CISL-UIL LECCO- almeno da 1 rappresentante ciascuna;



c) redigere motivato verbale dell'esame e delle decisioni.

1.1 Trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può adire l'O.P.R.C., preventivamente al ricorso alla Magistratura, con ricorso da presentarsi con le stesse modalità e nei termini di cui sopra.

1.2 Le parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) s'impegnano a mettere in atto la decisione adottata.


1.3 Ai sensi dell'Accordo interconfederale le formalità delle riunioni degli O.P.R.C. e degli O.P.P.C. saranno considerate valide a condizione che sia presente almeno 1 rappresentante per ogni organizzazione e le decisioni dovranno essere prese di comune accordo.

Art. 3 – Struttura dell'O.P.P.C.

1. L'O.P.P.C. opera attraverso il **Comitato Paritetico** – formato da 2 rappresentanti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali e un'equivalente numero complessivo di rappresentanti designati dalla parte datoriale
2. Alla sostituzione di un membro decaduto dalla carica provvede la medesima organizzazione che lo aveva designato.
3. Per le modalità di convocazione e la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato paritetico nonché per tutte le modalità organizzative e procedurali valgono le disposizioni previste dall'allegato Regolamento.
4. L'O.P.P.C. designa 2 coordinatori tra i componenti lo stesso Comitato Paritetico su indicazione, rispettivamente, uno da Confapi e l'altro congiuntamente da CGIL, CISL, UIL.

Art. 4 – Finanziamento delle attività dell'O.P.P.C.

1. Le risorse da destinare al funzionamento e alle attività dell'Articolazione sono deliberate annualmente dal OPNC in sede di bilancio di previsione sulla base di dell'apposito regolamento di gestione (art.6. 3 Atto costitutivo O.P.N.C.).



Art. 5 – Scioglimento dell'O.P.P.C.

1. In caso di inerzia dell'attività dovuta a ripetuta mancanza del numero legale dell'OPPC o di inadempienza circa gli obblighi assunti in sede di costituzione e/o nel caso di mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento o delle prescrizioni impartite dall'OPRC, l'OPRC stesso potrà, in qualsiasi momento e previa segnalazione alle Parti Sociali costituenti sia di livello provinciale che regionale e nazionale, deliberare la surroga nelle funzioni dell'OPPC.

Art. 6 – Norme finali

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa.

Letto, approvato e sottoscritto

Li, 15 ottobre 2012

Api Lecco



CGIL Lecco



CISL Lecco



UIL Lecco



Regolamento dell'O.P.P.C. di Lecco

Art. 1

Funzioni e struttura dell'O.P.P.C.

1. L'O.P.P.C. della Provincia di Lecco (d'ora in poi "O.P.P.C.") è istituito ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 20.09.2011 sottoscritto da CONFAPI – CGIL, CISL, UIL in materia di "Rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza in ambito lavorativo e per la pariteticità - in applicazione al D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e smi".
2. Esso si configura come organismo territoriale dell'OPNC e non ha personalità giuridica ed in nessun caso può intraprendere iniziative e svolgere attività che impegnino l'OPNC a qualsiasi titolo.

Art. 2

Organi dell'O.P.P.C.

1. L'O.P.P.C. è istituito per accordo fra le parti sociali territoriali espressione delle Parti sottoscrittrici dell'Accordo Interconfederale del 20.09.2011.
2. L'O.P.P.C. deve prevedere un Comitato Paritetico formato da 2 rappresentanti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali e un'equivalente numero complessivo di rappresentanti designati dalla parte datoriale.
3. L'incarico di Componente del Comitato Paritetico ha durata triennale e potrà essere rinnovato o anticipatamente risolto. Trattandosi di rapporto fiduciario, le Parti Sociali potranno, infatti, in qualsiasi momento, richiedere la sostituzione dei propri rappresentanti designati.
4. L'O.P.P.C. designa 2 coordinatori tra i componenti lo stesso Comitato Paritetico su indicazione, rispettivamente, uno da Api Lecco e l'altro congiuntamente da CGIL, CISL, UIL Lecco.



Art. 3

Compiti dell'O.P.P.C.

1. L'O.P.P.C., tramite il Comitato Paritetico svolge le seguenti funzioni:


- a) promuovere l'informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
- b) proporre all'O.P.R.C. i fabbisogni specifici del territorio, connessi all'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 smi;
- c) ricevere i verbali con l'indicazione del R.L.S. eletto e trasmettere al O.P.R.C. l'elenco dei nominativi degli eletti stessi e delle relative aziende di appartenenza;
- d) ricevere le designazioni degli R.L.S.T da parte delle Organizzazioni Sindacali territoriali;
- e) sono prima istanza obbligatoria di riferimento in merito alle controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, di cui all'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 smi; in tal caso la parte ricorrente deve inviare all'O.P.P.C. il ricorso scritto con raccomandata a.r. e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 4

Procedura ricorsi

1. L'O.P.P.C. in applicazione di quanto previsto al punto e) dell'articolo 3, è tenuto a :

- a) esaurire l'esame del ricorso entro i 30 giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall'organismo;
- b) assumere le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le organizzazioni stipulanti – API LECCO e CGIL-CISL-UIL LECCO - almeno da 1 rappresentante ciascuna;
- c) redigere motivato verbale dell'esame e delle decisioni.



Art. 5

Modalità di convocazione del Comitato Paritetico

1. Il Comitato Paritetico è convocato dai due coordinatori e si riunisce normalmente presso la sede di Api Lecco (o presso altra sede congiuntamente concordata dai coordinatori), previo avviso scritto recapitato ai suoi componenti almeno cinque giorni prima della riunione.
2. L'avviso deve essere trasmesso alternativamente mediante lettera, fax, mail o altro strumento idoneo atto a dimostrare la formalità della convocazione, e dovrà contenere gli argomenti oggetto della discussione, il giorno, l'ora e il luogo della riunione.
3. Per la validità delle riunioni del Comitato Paritetico è necessaria la presenza di almeno un componente di ciascuna delle Organizzazioni socie dell'Associazione.
4. In caso di assenza o impedimento, i componenti del Comitato Paritetico possono farsi sostituire con delega scritta da altro componente del Comitato.
5. Le deliberazioni sono valide con il voto dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Art. 6

Relazioni e rendiconti

1. Il Comitato Paritetico dovrà garantire la redazione e l'invio al O.P.R.C. nei termini definiti dallo stesso, le seguenti relazioni:
 - a. Relazione programmatica contenente le iniziative previste per lo sviluppo della salute e sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro sul territorio di competenza;
 - b. Relazione semestrale sull'attività svolta;
2. Le predette relazioni vanno contestualmente inviate via mail, oltre che all'O.P.R.C. alle organizzazioni territoriali API LECCO e CGIL, CISL, UIL LECCO.
3. In caso di inadempienza circa gli obblighi assunti in sede di costituzione e/o nel caso di mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento o delle prescrizioni impartite dall'O.P.R.C., l'O.P.R.C. stesso potrà, in qualsiasi momento e previa segnalazione alle organizzazioni territoriali API LECCO e CGIL, CISL, UIL LECCO, deliberare lo scioglimento dell'O.P.P.C. nel qual caso l'O.P.R.C. subentra

automaticamente nelle funzioni dell'O.P.P.C. per il periodo strettamente necessario, comunque non oltre 90 gg.

4. Le Parti provinciali hanno il compito di ricostituzione dell'O.P.P.C. sciolto seguendo le procedure previste dal presente Regolamento.

Art. 7

Finanziamento dell'O.P.P.C. e delle attività

1. L'O.P.N.C., in applicazione del regolamento di gestione, stabilisce le risorse da destinare rispettivamente al funzionamento e all'attività degli O.P.P.C.

